



Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurali:
l'Europa investe nelle zone rurali



Allegato 1

**ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA
E RIFORMA AGRO-PASTORALE**

SERVIZIO PRODUZIONI

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013

REG. (CE) N. 1698/2005

**DISPOSIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO/PAGAMENTO
MISURA 131 – RISPETTO DEI REQUISITI PRESCRITTI DALLA NORMATIVA COMUNITARIA**

Annualità 2012



INDICE

1	Principali riferimenti normativi	3
2	Descrizione e finalità della Misura.....	4
3	Ambito territoriale di applicazione	4
4	Caratteristiche ed obblighi dei Beneficiari	4
5	Tipologia di operazione finanziabile	5
6	Pianificazione finanziaria	5
7	Criteri di ammissibilità.....	6
8	Criteri di valutazione	6
9	Modalità e termini per la presentazione delle domande.....	7
9.1	Costituzione del fascicolo unico aziendale e contestuale iscrizione all'Anagrafe regionale delle aziende agricole.....	7
9.2	Compilazione e presentazione della domanda di aiuto/pagamento	8
9.3	Termini di presentazione delle domande	8
9.4	Presentazione della copia cartacea delle domande.....	8
9.5	Modifica della domanda di aiuto/pagamento.....	9
9.6	Revoca della domanda di aiuto/pagamento	9
10	Iter procedurale	9
11	Controlli	9
12	Graduatoria.....	10
13	Calcolo del sostegno e delle riduzioni ed esclusioni	11
14	Disposizioni varie.....	12
14.1	Cause di forza maggiore	12
15	Informativa trattamento dei dati personali	12
16	Riesame e Ricorsi	12
16.1	Riesame	12
16.2	Ricorsi	12
17	Elenco degli allegati alle presenti disposizioni	13

1 Principali riferimenti normativi

- Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e ss.mm.ii.
- Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1698/2005 e ss.mm.ii.
- Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento(CE) n. 1782/2003.
- Regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione del 30 novembre 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell'ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell'ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo.
- Regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione, del 27 gennaio 2011, che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale, che abroga e sostituisce il Regolamento (CE) n. 1975/2006.
- Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE e ss.mm.ii.
- Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 approvato con la Decisione C(2007) 5949 del 28.11.2007 modificata con la Decisione (2009) 9622 del 30.11.2009 che approva la revisione del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013.
- Nota della Direzione Generale dell'Agricoltura e dello Sviluppo Rurale della Commissione Europea, Ref. Ares(2011)1267712 del 25 novembre 2011, con la quale comunica all'Autorità di gestione che è accettata la proposta di modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sardegna per il periodo 2007-2013, con la quale sono state apportate modifiche alla misura 131 Rispetto dei requisiti prescritti dalla normativa comunitaria.
- Legge n. 241/90 – Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e Legge Regionale n. 40/90 concernente Norme sui rapporti fra i cittadini e l'Amministrazione della Regione Sardegna nello svolgimento dell'attività amministrativa e ss.mm.ii.
- D.P.R. n. 445/2000 – Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.
- Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 3066/DecA/81 del 21.12.2007 recante "Anagrafe regionale delle aziende agricole. Modalità di avviamento e gestione".
- Determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo, Monitoraggio e Valutazione dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 25534/984 del 16 dicembre 2008 concernente "Anagrafe regionale delle aziende agricole. Obbligo di iscrizione per i soggetti che intendono presentare domanda di aiuto nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013".

- Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 3170/DecA/105 del 18.12.2008 che approva il "Documento di indirizzo sulle procedure generali per il trattamento delle domande di aiuto del programma di sviluppo rurale 2007-2013".
- Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 2168 DecA del 20.12.2011 che modifica il "Documento di indirizzo sulle procedure generali per il trattamento delle domande di aiuto del programma di sviluppo rurale 2007/2013".
- Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 1036/DecA/61 del 9 luglio 2012 recante "Disposizioni per l'attuazione del PSR 2007/2013. Misura 131 "Rispetto dei requisiti prescritti dalla normativa comunitaria – Annualità 2012".
- Determinazione del Direttore Generale dell'Assessorato dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale, Autorità di Gestione del PSR 2007/2013, n. 13846 - 534 del 10 luglio 2012 riguardante l'affidamento ad Argea Sardegna di alcune attività relative al PSR 2007/2013 di competenza dell'Autorità di gestione.
- Manuale delle procedure e dei controlli AGEA per i Programmi di Sviluppo Rurale 2007/2013, versione 1.1.

Per quanto non specificato nelle presenti disposizioni si rinvia alle disposizioni di carattere generale contenute nel PSR 2007-2013 della Regione Sardegna, nonché alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

Eventuali ulteriori disposizioni in merito all'attuazione della misura o integrazioni al bando potranno essere disposte mediante atti dell'Assessore, dell'Autorità di gestione o del Direttore del servizio competente e debitamente pubblicizzati.

2 Descrizione e finalità della Misura

La misura introduce un regime di sostegno per incentivare gli agricoltori ad un rapido adempimento alle nuove norme comunitarie in materia di ambiente, sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali e sicurezza sul lavoro.

In particolare, attraverso il sostegno, la misura intende sostenere le imprese agricole per la copertura dei maggiori costi derivanti dall'applicazione del sistema di identificazione elettronica e registrazione individuale degli ovini e dei caprini secondo quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 21/2004.

3 Ambito territoriale di applicazione

La Misura si applica su tutto il territorio regionale.

4 Caratteristiche ed obblighi dei Beneficiari

Possono beneficiare dell'aiuto gli imprenditori agricoli, ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile, e i Coltivatori Diretti ai sensi dell'articolo 2083 del Codice Civile iscritti nel registro delle imprese detenuto dalle C.C.I.A.A nella sezione corrispondente, singoli ed associati, sottoposti ai seguenti obblighi:

- l'obbligo di identificazione elettronica degli animali della specie ovina e caprina a partire dal 1° gennaio 2010 (art. 9 paragrafo 3 del Reg. (CE) 21/2004);
- Obbligo di registrazione nel Registro d'azienda dei codici identificativi degli animali identificati individualmente a partire dalla data del 1° gennaio 2010 (*sezione B dell'Allegato al Reg. (CE) n. 21/2004*).

5 Tipologia di operazione finanziabile

La misura consiste in un sostegno, a titolo di incentivo, agli imprenditori agricoli che applicano il sistema di identificazione elettronica negli animali della specie ovina e caprina e la successiva registrazione nel registro aziendale del corrispondente codice identificativo. I fattori che incidono economicamente sui costi di gestione del sistema di identificazione elettronica e registrazione individuale degli ovini e dei caprini rispetto all'identificazione tradizionale effettuata con marche auricolari sono:

Identificativo elettronico	Il dispositivo di identificazione elettronica con il relativo applicatore, comportano un costo aggiuntivo a quello sostenuto per la marca auricolare, con relativa pinza, utilizzata nel sistema di identificazione attuale
Apposizione del dispositivo di identificazione	L'applicazione del dispositivo di identificazione elettronica richiede maggiori tempi rispetto all'apposizione della sola marca auricolare

Il sostegno è determinato in base ai costi aggiuntivi a carico dell'allevatore che derivano dall'acquisto di identificatori elettronici, degli applicatori e della manodopera necessaria per l'applicazione del mezzo di identificazione elettronica.

6 Pianificazione finanziaria

Il fabbisogno finanziario è assicurato dalla dotazione finanziaria assegnata alla Misura 131 dal Programma di Sviluppo Rurale, pari a € 3.800.000,00 di spesa pubblica per gli anni dal 2012 al 2015, di cui € 1.672.000,00 di quota FEASR.

L'importo del sostegno viene calcolato su base annua sotto forma di aiuto forfettario, temporaneo e decrescente in base ai costi aggiuntivi fissi per azienda (acquisto dell'applicatore del mezzo di identificazione elettronica) e dei costi aggiuntivi variabili (acquisto identificatori elettronici e manodopera) calcolati per la quota di rimonta del gregge.

Gli importi dei costi aggiuntivi sono:

Costi Aggiuntivi		
Maggiori costi fissi per azienda	Applicatore mezzo di identificazione elettronica	€ 20,00/unità
Costi variabili per capo	Mezzi di identificazione elettronica (marca auricolare elettronica o bolo endoruminale)	€1,00/capo marca auricolare elettronica; € 1,50/capo bolo endoruminale
	Manodopera per applicazione mezzo identificazione elettronica	€ 0,33

L'importo del sostegno è concesso per un massimo di quattro annualità ed è determinato sulla base dei capi della quota di rimonta del gregge, identificati elettronicamente per ciascuna annualità, come di seguito specificato:

Annualità	tipologia dei costi				% finanziamento	Importo del sostegno per capo	
	costo fisso per azienda	Costi variabili per capo				Marca auricolare elettronica	Bolo endoruminale
		Marca auricolare elettronica	Bolo endoruminale	Manodopera			
2012	€ 20,00				100%	€ 1,33	€ 1,83
2013		€ 1,00	€ 1,50	€ 0,33	95%	€ 1,26	€ 1,74
2014					90%	€ 1,20	€ 1,65
2015					85%	€ 1,13	€ 1,56

Nella prima annualità saranno finanziati sia i costi fissi che quelli variabili, mentre nelle successive annualità, il sostegno sarà determinato in base ai soli costi variabili.

Gli imprenditori agricoli interessati dovranno presentare domanda di aiuto/pagamento nel primo anno (2012) mentre per le successive annualità dovranno presentare la domanda di pagamento per poter usufruire del sostegno.

L'importo massimo concedibile per azienda è di € 10.000/anno.

7 Criteri di ammissibilità

Nel rispetto dei "Criteri di selezione delle operazioni", presentati al Comitato di sorveglianza del PSR 2007/2013 nella seduta del 6 ottobre 2011, i beneficiari degli aiuti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- essere iscritto nell'elenco delle imprese agricole della C.C.I.A.A.;
- essere proprietari o detentori degli animali per i quali è richiesto l'aiuto;
- avere l'azienda con allevamenti ovini e/o caprini localizzata nel territorio della Regione Sardegna.

Nel caso di imprenditori agricoli associati i requisiti devono essere posseduti dalla società.

Qualora il richiedente sia soggetto diverso dal proprietario degli animali richiesti a premio e quindi detentore, è necessario fornire una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del proprietario in cui dichiara che nulla osta alla presentazione della domanda di aiuto/pagamento.

8 Criteri di valutazione

I beneficiari in possesso dei requisiti di ammissibilità saranno selezionati secondo l'ordine di graduatoria predisposta sulla base dei seguenti criteri, la cui applicazione favorisce la semplificazione amministrativa e la realizzazione della strategia definita nel PSR per la presente misura:

Descrizione criterio	Punti
Consistenza aziendale dei capi ovini e/caprini	0,1 a capo

Descrizione criterio	Punti
Azienda che aderisce al sistema di qualità IGP agnello di Sardegna	10
Azienda che aderisce al metodo di produzione biologico ai sensi del Reg. (CE) 834/2008	8

Il numero dei capi ovini e/o caprini è accertato rispetto all'aggiornamento della Banca Dati Nazionale dell'anagrafe zootecnica al termine di presentazione delle domande nell'annualità di riferimento della domanda di aiuto/pagamento.

Il punteggio assegnato a ciascun beneficiario sarà pari alla somma dei punteggi relativi ai criteri di valutazione in possesso di tale beneficiario al termine di presentazione della domanda di aiuto/pagamento della prima annualità.

In caso di parità di punteggio sarà data precedenza all'imprenditore agricolo più giovane di età, nel caso di imprenditori agricoli associati l'età anagrafica da considerare è quella del rappresentante legale.

9 Modalità e termini per la presentazione delle domande

9.1 Costituzione del fascicolo unico aziendale e contestuale iscrizione all'Anagrafe regionale delle aziende agricole

I soggetti che intendono presentare domanda di aiuto/pagamento hanno l'obbligo di costituire/aggiornare il fascicolo aziendale di cui al D.P.R. n. 503 del 01.12.1999.

La costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale deve essere attuata prima della compilazione della domanda presso un Centro Assistenza Agricola (CAA) autorizzato da AGEA previo conferimento di mandato scritto.

Contestualmente alla prima costituzione del fascicolo aziendale il CAA procederà, senza oneri per il richiedente e, previo mandato, all'iscrizione dell'azienda all'Anagrafe regionale delle aziende agricole. In caso di aggiornamento del fascicolo aziendale le modifiche apportate andranno a integrare, sempre senza oneri per il richiedente, i contenuti informativi dell'Anagrafe regionale.

Per le regole di costituzione e aggiornamento del fascicolo aziendale si rimanda alle disposizioni contenute nel manuale per la tenuta del fascicolo aziendale emesso dal coordinamento AGEA con circolare n. ACIU.2005.210 del 20.04.2005 e ad altre eventuali disposizioni impartite da AGEA.

I documenti che costituiscono il fascicolo aziendale devono essere prodotti, da parte dell'operatore interessato, al CAA che ha costituito/aggiornato il fascicolo aziendale il quale li deve conservare e custodire secondo le modalità e i termini previsti da AGEA.

Conformemente a quanto richiesto dal Reg. (CE) n. 1122/2009, in applicazione del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC) i dati contenuti nel fascicolo aziendale sono sottoposti ad un insieme di controlli amministrativi. Tali controlli sono propedeutici alla "validazione" del fascicolo aziendale, operazione che rende disponibili le informazioni necessarie per la presentazione delle istanze riferite al richiedente.

Le informazioni di carattere anagrafico e strutturale, presenti nel fascicolo unico aziendale elettronico, costituiscono la base di partenza per la presentazione *on line* delle domande di aiuto.

9.2 Compilazione e presentazione della domanda di aiuto/pagamento

La compilazione e la presentazione delle domande può essere effettuata direttamente dai beneficiari o dai CAA autorizzati da AGEA.

La compilazione e la presentazione delle domande deve essere effettuata per via telematica utilizzando le funzionalità messe a disposizione sul portale SIAR.

Completata la compilazione *on-line* della domanda si deve stampare la copia cartacea prodotta dal sistema che deve essere sottoscritta dal beneficiario.

La domanda compilata *on-line* deve essere trasmessa per via telematica sul portale SIAR.

La presentazione della domanda coincide con la trasmissione *on-line* sul portale SIAR.

9.3 Termini di presentazione delle domande

E' possibile iniziare la compilazione e la trasmissione *on-line* delle domande di aiuto/pagamento sul portale SIAR ("rilascio" sul portale SIAR) a partire dal **16 luglio 2012**.

Per l'annualità 2012, il termine ultimo per il rilascio delle domande sul portale SIAR è il **17 settembre 2012**.

Le domande rilasciate sul portale SIAR in data successiva al 17 settembre 2012 sono irricevibili.

Per le annualità successive alla prima, in caso di ammissibilità, il beneficiario presenta domanda di pagamento secondo il modulo di domanda che verrà reso disponibile sul SIAR.

Nel caso in cui il beneficiario non presenti domanda di pagamento per una determinata annualità non usufruisce del sostegno. Il beneficiario potrà comunque ripresentare domanda di pagamento nelle annualità successive usufruendo del sostegno secondo le percentuali di finanziamento dell'annualità corrispondente, calcolata a partire dalla 1° domanda di aiuto/pagamento.

9.4 Presentazione della copia cartacea delle domande

Entro il 1 ottobre 2012 il beneficiario o il CAA in sua vece deve inoltre presentare ad ARGEA Sardegna, presso il Servizio Territoriale competente per territorio la seguente documentazione:

- a. copia cartacea della domanda trasmessa per via telematica, stampata dal portale SIAR, debitamente sottoscritta dal richiedente;
- b. Copia fotostatica di un documento di identità o di riconoscimento valido alla data di presentazione della domanda dell'imprenditore agricolo singolo o del Rappresentante Legale nel caso delle società;
- c. nota di trasmissione del CAA contenente l'elenco delle domande presentate contemporaneamente con almeno i seguenti dati identificativi dei richiedenti interessati: nome e cognome per gli imprenditori agricoli singoli (ragione sociale per gli imprenditori agricoli associati), codice fiscale per gli imprenditori agricoli singoli (partita IVA per gli imprenditori agricoli associati) e numero di domanda. (Solo per i CAA che presentano contemporaneamente i documenti di cui ai punti **a. e b.**, relativi a più domande di aiuto).

La documentazione di cui ai punti **a. e b.** può anche essere inviata tramite posta raccomandata con avviso di ricevimento ad ARGEA Sardegna, presso il Servizio Territoriale competente per territorio riportando sulla busta la dicitura "Domanda per la misura 131 "Rispetto dei requisiti prescritti dalla normativa comunitaria – 2012". In tal caso fa fede la data del timbro postale di spedizione.

Il Servizio Territoriale di ARGEA Sardegna competente per territorio a cui consegnare o spedire la copia cartacea della domanda di aiuto e la documentazione da allegare deve essere individuato sulla

base della localizzazione comunale dell'azienda. Qualora l'azienda ricada in più comuni afferenti a Servizi Territoriali diversi, sarà considerato Servizio Territoriale competente per territorio quello su cui ricade la maggior quota della Superficie Aziendale Totale.

Il codice, l'indirizzo, il numero di telefono e di fax di ciascun Servizio Territoriale di ARGEA Sardegna, nonché l'elenco dei relativi comuni di competenza è consultabile sul sito istituzionale della Regione Sardegna nella sezione Speciali - Programma di Sviluppo Rurale.

9.5 Modifica della domanda di aiuto/pagamento

Ai sensi dell'art. 3 par. 4 del Reg. (UE) 65/2011, le domande di aiuto/pagamento possono essere modificate dopo la presentazione mediante *"domanda di correzione"*.

Le suddette modifiche, se necessario, potranno essere implementate mediante aggiornamento del fascicolo aziendale. La compilazione e trasmissione delle domande di modifica deve essere effettuata on-line, utilizzando le funzionalità messe a disposizione sul portale SIAR, entro 5 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande.

Qualora pervengano, entro i termini stabiliti, più domande di modifica, si considera valida l'ultima pervenuta.

Le domande di modifica presentate oltre i termini stabiliti sono irricevibili.

Copia cartacea della domanda di modifica trasmessa per via telematica, stampata dal portale SIAR, debitamente sottoscritta dal richiedente completa della copia fotostatica del documento d'identità o di riconoscimento valido, deve essere presentata o inviata tramite posta raccomandata con avviso di ricevimento ad ARGEA Sardegna, presso il Servizio Territoriale competente per territorio entro il termine del 1 ottobre 2012 riportando sulla busta la dicitura "Modifica della domanda 2012 per la Misura 131 "Rispetto dei requisiti prescritti dalla normativa comunitaria". In caso di invio tramite posta fa fede la data del timbro postale di spedizione.

9.6 Revoca della domanda di aiuto/pagamento

Ai sensi dell'art. 3 par. 3 del Reg. (UE) n. 65/2011, una domanda di aiuto, di pagamento o un'altra dichiarazione può essere revocata, in tutto o in parte, in qualsiasi momento. I documenti attestanti tale revoca devono essere registrati dall'autorità competente.

Tuttavia, se l'autorità competente per i controlli ha già informato l'agricoltore che sono state riscontrate irregolarità nella domanda di aiuto o gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco, e se da tale controllo emergono irregolarità, non sono autorizzate revocche con riguardo alle parti della domanda di aiuto che presentano irregolarità.

10 Iter procedurale

ARGEA Sardegna sotto la diretta sorveglianza dell'Autorità di Gestione e sulla base delle direttive da questa impartite, anche attraverso le competenti Direzioni di Servizio dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, svolgerà le attività di presa in carico, selezione, controllo amministrativo ed istruttoria delle domande presentate e di ricezione della copia cartacea delle stesse e di tutti gli altri documenti previsti.

11 Controlli

I controlli sono svolti conformemente al regolamento (UE) n.65/2011.

Ai sensi dell'art. 24 del Reg. (UE) n. 65/2011, i "controlli amministrativi" devono essere effettuati sulla totalità delle domande di aiuto/pagamento e riguardano tutti gli elementi che è possibile e appropriato verificare con mezzi amministrativi.

La domanda di aiuto/pagamento viene trattata, nei limiti del possibile, in modo automatizzato e i controlli sono eseguiti con incrocio delle informazioni presenti nelle Banche Dati della Pubblica Amministrazione.

Gli uffici competenti provvederanno alla verifica della ricevibilità, dell'ammissibilità dell'operazione oggetto di domanda e dei criteri di priorità dichiarati rispetto a quanto previsto nel presente bando.

Il controllo informatico dei **criteri di ammissibilità** sarà effettuato attraverso:

- le banche dati della C.C.I.A.A. per la verifica dell'iscrizione nell'elenco delle imprese agricole della C.C.I.A.A.;
- la Banca Dati Nazionale dell'anagrafe zootecnica di Teramo (BDN) per la verifica della proprietà e/o detenzione degli animali per i quali è richiesto l'aiuto e per la verifica della localizzazione dell'azienda.

Il controllo informatico dei **criteri di valutazione** sarà effettuato attraverso:

- la BDN per la verifica della consistenza aziendale dei capi ovini e caprini;
- l'elenco degli allevatori fornito dall'Agenzia regionale LAORE per la verifica delle aziende che aderiscono al sistema di qualità IGP agnello di Sardegna;
- l'elenco degli operatori dell'agricoltura biologica fornito dall'Agenzia regionale ARGEA per la verifica dell'aziende che aderiscono al metodo di produzione biologico ai sensi del Reg. (CE) n. 834/2008.

12 Graduatoria

Al termine di presentazione delle domande, previa verifica della ricevibilità e della ammissibilità delle domande di aiuto presentate, Argea Sardegna provvederà a predisporre, approvare e pubblicare una graduatoria unica regionale, sulla base dei criteri di priorità accertati dal sistema a seguito dei controlli amministrativi effettuati su quanto dichiarato informaticamente.

La graduatoria, con relativa motivazione, sarà approvata con provvedimento del dirigente competente dell'Agenzia ARGEA, che sarà integralmente pubblicato, dandone preventivo avviso sul BURAS, a mezzo affissione all'apposito Albo e sul seguente sito web: www.regione.sardegna.it. Per ciascun richiedente la graduatoria indicherà:

- identificativo della domanda di aiuto;
- CUAAs;
- ragione sociale;
- criterio di valutazione e relativo punteggio attribuito;
- numero capi dichiarati in domanda per i quali è richiesto l'aiuto
- importo dell'aiuto richiesto;
- eventuale non ammissibilità e relativa motivazione.

Tale modalità di pubblicità assolve all'obbligo della comunicazione a tutti i soggetti richiedenti riguardo alla posizione in graduatoria, alla motivazione dell'eventuale esclusione dal finanziamento (sono finanziabili tutte le domande che, sono collocate in posizione utile nella graduatoria fino alla copertura

delle risorse disponibili, nonché di avvio del procedimento di archiviazione per le ditte eventualmente non finanziabili.

La graduatoria verrà pubblicata sul sito internet della Regione, ed evidenzierà se il richiedente si trova in posizione utile per beneficiare dell'aiuto in relazione alle risorse disponibili. Inoltre darà evidenza delle domande ammissibili e non finanziabili, e di quelle non ammissibili e non ricevibili.

Entro 10 giorni dalla pubblicazione delle domande non ammesse può essere presentata richiesta di riesame.

13. Calcolo del sostegno e delle riduzioni ed esclusioni.

Ai sensi dell'art. 30 del Reg. (UE) 65/2011 i pagamenti sono calcolati in funzione degli importi risultati ammissibili nel corso dei controlli amministrativi.

L'importo del sostegno sarà calcolato sulla base di quanto richiesto nella domanda di aiuto/pagamento. Il controllo amministrativo verte sulla verifica della quota di rimonta accertata in Banca Dati Nazionale dell'anagrafe zootecnica di Teramo (BDN) e relativa ai dati del censimento dell'annualità di presentazione della domanda aiuto/pagamento. L'acquisto degli identificativi elettronici (art. 9 paragrafo 3 del Reg. (CE) 21/2004) viene verificato in BDN e sono ammissibili quelli consegnati all'allevatore nel corso dell'anno 2012 in misura non superiore alla quota di rimonta. Ai fini dell'erogazione del sostegno, il numero degli identificativi acquistati deve essere almeno pari a quanto richiesto nella domanda di aiuto/pagamento.

Il beneficiario dell'aiuto potrà documentare all'Argea condizioni diverse che hanno interessato l'allevamento ai fini dell'Identificazione elettronica dei nuovi nati, che comportano un incremento degli animali da identificare rispetto alla quota di rimonta comunicata in occasione del censimento annuale.

Una volta esaminata la domanda di pagamento ricevuta dal beneficiario Argea Sardegna stabilisce l'importo ammissibile al sostegno.

Viene stabilito:

- a. l'importo erogabile al beneficiario esclusivamente in base alla domanda di pagamento;
- b. l'importo erogabile al beneficiario in esito all'esame dell'ammissibilità della domanda di pagamento.

Se l'importo stabilito in applicazione della lettera a) supera l'importo stabilito in applicazione della lettera b) di oltre il 3 %, all'importo stabilito in applicazione della lettera b) si applica una riduzione.

L'importo della riduzione è pari alla differenza tra questi due importi.

Ai sensi dell'art. 30 paragrafo 3 del Reg. (UE) 65/2011 le riduzioni ed esclusioni si applicano, *mutatis mutandis*, alle spese non ammissibili verificate nel corso dei controlli in loco (art. 25 del Reg. (UE) 65/2011).

In occasione dei controlli in loco sarà verificata, tra l'altro, la documentazione probante la spesa sostenuta per l'acquisto dei materiali e quella per le spese sostenute per l'applicazione degli identificatori elettronici agli animali.

La documentazione probante la spesa sostenuta per l'acquisto dei materiali e quella relativa alle spese sostenute per l'applicazione degli identificatori elettronici agli animali deve essere conservata a cura dei beneficiari fino a due anni successivi alle quattro annualità previste dall'intervento e messa a disposizione dei soggetti incaricati dei controlli.

14 Disposizioni varie

14.1 Cause di forza maggiore

Sono riconosciute, in particolare, le categorie di forza maggiore o circostanze eccezionali di cui all'articolo 47 del Regolamento (CE) n. 1974/2006 e ss.mm.ii..

- a. decesso del beneficiario;
- b. incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- c. espropriazione di una parte rilevante dell'azienda, se detta espropriazione non era prevedibile al momento dell'assunzione dell'impegno;
- d. calamità naturale grave che colpisce in misura rilevante la superficie agricola dell'azienda;
- e. distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- f. epizoozia che colpisce la totalità o una parte del patrimonio zootecnico del beneficiario.

In tali casi non si esigerà il rimborso totale o parziale degli aiuti percepiti dal beneficiario.

I casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali devono essere notificati per iscritto dal beneficiario o dal suo rappresentante ad ARGEA Sardegna, presso il Servizio Territoriale competente per territorio, entro 10 giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui il beneficiario o il rappresentante stesso è in grado di provvedervi. A tale notifica deve essere allegata la documentazione giustificativa.

La notifica e la documentazione giustificativa può anche essere inviata tramite posta raccomandata con avviso di ricevimento ad ARGEA Sardegna, presso il Servizio Territoriale competente per territorio, riportando sulla busta la dicitura "Comunicazione di causa di forza maggiore/circostanza eccezionale - domanda per la Misura 131 – Rispetto dei requisiti prescritti dalla normativa comunitaria. In tal caso fa fede la data del timbro postale di spedizione.

15 Informativa trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 numero 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale tali dichiarazioni vengono rese. I dati, per le finalità delle presenti Disposizioni, devono essere forniti obbligatoriamente. Nel caso di rifiuto di fornire i dati l'interessato è escluso dal premio. L'interessato ha diritto di accesso ai dati personali e a ottenere le informazioni previste ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs 196/2003. I diversi soggetti che a vario titolo, hanno accesso a tali dati, possono utilizzare gli stessi esclusivamente per i compiti istituzionali di propria competenza e nei limiti stabiliti dal regolamento AGEA 29 novembre 2006, pubblicato sul sito www.agea.gov.it.

16 Riesame e Ricorsi

16.1 Riesame

Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione dei motivi che impediscono l'accoglimento della domanda il richiedente ha diritto di presentare per iscritto le sue osservazioni eventualmente accompagnate da documenti. L'Amministrazione comunicherà all'interessato l'esito motivato del riesame.

16.2 Ricorsi

Avverso le comunicazioni dell'esito istruttorio e/o dei controlli, è data facoltà agli interessati di avvalersi del diritto di presentare:



- in via amministrativa, ricorso gerarchico all'organo gerarchicamente superiore a quello che ha emanato il provvedimento entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione o notizia certa del provvedimento;
- in via giurisdizionale, ricorso al T.A.R. competente entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione o notizia certa del provvedimento.

La presentazione del ricorso gerarchico interrompe i termini per la presentazione del ricorso giurisdizionale. L'esame del ricorso gerarchico deve concludersi entro 90 giorni dalla presentazione dello stesso. Trascorso tale termine senza che l'autorità adita al ricorso abbia comunicato e notificato la decisione il ricorso si intende respinto. In tal caso, avverso il provvedimento originariamente impugnato ed avverso il silenzio rigetto, o avverso il rigetto espresso nel caso in cui l'amministrazione si pronunzi espressamente negativamente, è possibile proporre ricorso in via giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso amministrativo al Presidente della Repubblica (ricorso straordinario al Capo dello Stato) entro 120 giorni dalla comunicazione (o piena conoscenza) dell'atto impugnato.

Informativa clausola compromissoria – Camera arbitrale:

- in alternativa ai giudizi ordinari, ogni controversia riguardante la domanda di pagamento può essere devoluta al giudizio arbitrale o alla procedura conciliativa in conformità alle determinazioni del Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 20.12.2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27.02.2007 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per avvalersi di detta procedura nella risoluzione delle controversie riguardanti la domanda di pagamento, il richiedente deve sottoscrivere la clausola compromissoria di ricorso all'arbitrato secondo le istruzioni impartite da AGEA.

Per quanto non specificato nel presente paragrafo si fa riferimento alle vigenti disposizioni nazionali.

17 Elenco degli allegati alle presenti disposizioni

Allegato A: Modello di dichiarazione di assenso del proprietario degli animali alla presentazione della domanda di aiuto/pagamento da parte del detentore.